

Codice A2205B

D.D. 30 gennaio 2026, n. 114

"Fondazione del Piemonte per l'Oncologia" con sede in Candiolo (TO). Approvazione del nuovo Statuto.



ATTO DD 114/A2205B/2026

DEL 30/01/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2205B - Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale

OGGETTO: “Fondazione del Piemonte per l’Oncologia” con sede in Candiolo (TO).
Approvazione del nuovo Statuto.

Premesso che

il Presidente della “Fondazione del Piemonte per l’Oncologia” con sede in Candiolo (TO), Strada provinciale n. 142 km 3,95, C.F. 95596990010, con nota acquisita al prot. n. 59855 del 24/11/2025, ha presentato istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto della Fondazione medesima presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private;

lo Statuto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, come da atto a rogito del Dott. Andrea Ganelli, notaio in Torino (TO), rep. n. 63593 del 06/11/2025, al fine di: *“adeguare il testo della carta statutaria alle nuove disposizioni normative della D.G.R. del Piemonte n. 8-1583/2025/XII, comunicata e notificata alla Fondazione medesima dalla Direzione Sanità della Regione Piemonte”*, come meglio descritto nel verbale della relativa deliberazione e dalla conseguente nuova formulazione degli articoli 11, 14, 17 e 18 dello Statuto;

attestato l’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Titolo II del Libro I del Codice Civile;
- art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.P.R. n. 361/2000;
- D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle Persone Giuridiche;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

determina

di autorizzare l'iscrizione, al n. 880 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, del nuovo Statuto della "Fondazione del Piemonte per l'Oncologia" con sede in Candiolo (TO). Lo Statuto è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A2205B - Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale)
Firmato digitalmente da Alberto Rissolio

Allegato

STATUTO
DELLA
"FONDAZIONE DEL PIEMONTE
PER L'ONCOLOGIA"

Art. 1

Denominazione, sede e durata

1. La Fondazione è denominata "FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L'ONCOLOGIA", siglabile "FPO" (poi nel testo Fondazione); la sigla può da sola rappresentare la denominazione ed entrambe possono essere scritte con lettere maiuscole o minuscole, in qualsiasi carattere o composizione grafica.

La Fondazione ha sede in Candiolo (TO), Strada Provinciale 142 - Km. 3.95.

2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione può essere trasferita la sede legale entro i comuni della Regione Piemonte e possono essere istituite sedi secondarie, anche all'estero.

3. La Fondazione ha natura di ente giuridico di diritto privato senza scopo di lucro, è accreditata quale presidio ospedaliero ex art. 43 L.833/78, facente parte della rete prevista dalla programmazione sanitaria regionale, è stata riconosciuta quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) dal Ministero della Salute e ha durata illimitata.

Art. 2

Finalità

1. La Fondazione opera nell'ambito del settore oncologico per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) continuare e sviluppare a Candiolo una struttura sanitaria di assistenza e di ricerca clinica e traslazionale, stabilmente inserita nella Rete Oncologica Regionale, dotata di posti letto in misura sufficiente a consentire una gestione efficiente ed efficace ed il soddisfacimento ottimale della domanda in coerenza con la programmazione socio-sanitaria regionale;
- b) svolgere attività di assistenza sanitaria, di alta specialità, nelle diverse forme della prevenzione, cura e riabilitazione, nell'ambito di

- strutture proprie, da altri enti messe a disposizione della Fondazione o da questa assunte in gestione;
- c) sviluppare la ricerca, clinica e traslazionale, negli ambiti di attività istituzionale, in forma integrata con l'assistenza sanitaria;
 - d) coordinare la propria attività di ricerca nel campo biomedico con la ricerca di base che la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro - ONLUS continuerà a svolgere direttamente e/o attraverso rapporti con altri enti;
 - e) elaborare e attuare, direttamente o attraverso forme di collaborazione con altri enti, pubblici e privati, programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria, funzionali al miglioramento dell'assistenza sanitaria e allo sviluppo della ricerca biomedica;
 - f) partecipare a programmi di assistenza sanitaria, di ricerca e di formazione professionale, promossi ed elaborati da altri soggetti pubblici e privati, in ambito regionale, nazionale, della Unione Europea e della cooperazione internazionale;
 - g) svolgere ogni altra attività strumentale e funzionale al perseguimento delle proprie finalità, anche costituendo enti e società, o partecipando ad enti e società già costituiti;
 - h) svolgere le attività previste dalle leggi in materia e, in particolare, dal d.lgs. n. 288/03.

Art. 3

Conferimenti e dotazioni

1. La Fondazione svolge le proprie attività di cui al precedente art. 2 nell'ambito della struttura sanitaria già presidio dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino denominato Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro di Candiolo, che comprende l'immobile sede della struttura, nonché apparecchiature di proprietà ed in leasing, come meglio precisate in separato atto, della Fondazione Piemontese per la Ricerca e Cura del Cancro - ONLUS e da essa messe a disposizione in comodato gratuito alla Fondazione, con obbligo a carico di quest'ultima di manutenzione ordinaria e straordinaria e sostituzione.
2. La Regione Piemonte, oltre ad apportare l'avviamento, ha concesso il nulla osta al trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria già dell'Ente Ospedaliero

Mauriziano, oggi Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano, alla Fondazione.

Art. 4

Attività - Principi

1. La Fondazione svolge la sua attività sulla base di programmi annuali e/o pluriennali approvati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Le attività di diagnosi, cura e ricerca si svolgono in base a percorsi integrati sottoposti a certificazione di qualità.
3. Tutti coloro che operano ai vari livelli all'interno della Fondazione si impegnano formalmente a rispettare il Codice Etico della Fondazione, ed i dipendenti, ivi compresi i medici ed i ricercatori, svolgono la propria attività con rapporto di esclusività a favore della Fondazione.

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme di denaro, dai beni e dalle altre utilità conferiti, a titolo di patrimonio, dai Fondatori nell'atto di costituzione o successivamente dagli stessi Fondatori o da altri soggetti, ed accettati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6

Mezzi finanziari

1. La Fondazione trae i mezzi finanziari per il proprio funzionamento:
 - a) dai redditi del suo patrimonio;
 - b) da eventuali contributi erogati dallo Stato e dalla Regione Piemonte;
 - c) dai contributi che la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro - ONLUS, nei limiti della sua capacità di raccolta, erogherà nell'ambito delle sue finalità istituzionali;
 - d) da contributi di enti, nazionali o internazionali, pubblici o privati e da persone fisiche;

- e) dai corrispettivi delle attività svolte e dalle erogazioni a qualunque titolo connesse con le attività stesse;
- f) dagli utili eventualmente prodotti, nello svolgimento delle attività istituzionali, dagli enti costituiti o partecipati dalla Fondazione;
- g) da ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

Art. 7

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.
3. Il rispetto dei vincoli di bilancio deve garantire la copertura con i ricavi della Fondazione dei costi per l'erogazione a livello di eccellenza di prestazioni di alta specialità, tenendo altresì conto dell'incidenza su tali costi dell'attività di ricerca.
4. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.
5. Il bilancio è certificato da una società di revisione scelta dal Consiglio di Amministrazione per un triennio.
6. È vietata ogni forma di distribuzione di utili o avanzi di gestione, a meno che non sia imposta per legge.
7. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere destinati allo sviluppo delle finalità fondazionali.

Art. 8

Fondatori

1. Sono enti Fondatori:
 - la Regione Piemonte;
 - la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro - ONLUS.
2. A seguito e per effetto dell'art. 5 della legge regionale 15 luglio 2025 e degli atti amministrativi attuativi della medesima, la Regione Piemonte ha rinunciato alla qualità di ente Fondatore.
3. Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire a maggioranza qualificata dei quattro quinti la qualifica di Fondatori ai soggetti, pubblici o privati, che concorrano, con l'apporto di beni materiali o

immateriali, in modo significativo e rilevante, al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

3. I soggetti, pubblici o privati, qualificati Fondatori si impegnano a mettere a disposizione della Fondazione le loro conoscenze scientifiche e capacità professionali, per il miglior perseguimento degli scopi fondazionali.

Art. 9

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione il Presidente, il Consiglio d'Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Direttore Generale, il Direttore scientifico, il Comitato etico.
2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Presidente d'onore della Fondazione, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi.
3. Per il primo triennio di attività della Fondazione i titolari delle cariche di Presidente e di Vicepresidente, Direttore generale e componenti del Consiglio di Amministrazione sono indicati nell'atto costitutivo.
4. La durata del mandato degli organi della Fondazione è di tre anni ed è rinnovabile.
5. Il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Direttore Scientifico, e i componenti del Comitato etico sono scelti tra persone che hanno i requisiti richiesti per tali organi dal d. lgs. n. 502/92 e s.m.i. e dal d. lgs. n. 288/2003.

Art. 10

Consiglio di Amministrazione: composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, nominati dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro - ONLUS.
2. I Fondatori si faranno carico di verificare la sussistenza in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione, dagli stessi o di comune accordo nominati, di comprovati requisiti di elevata professionalità e di onorabilità, nonché di qualificata e comprovata competenza ed esperienza gestionale oppure di organizzazione dell'assistenza sanitaria o della ricerca.
3. In caso di sostituzione nel corso del mandato, o di tardiva nomina, il nuovo nominato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Il consigliere cessato in corso di mandato sarà sostituito da altro consigliere nominato dallo stesso ente che aveva nominato quello cessato.

Art. 11

Consiglio di Amministrazione: attribuzioni e compensi

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le competenze di straordinaria amministrazione ed ha compiti di indirizzo e controllo sull'ordinaria amministrazione.
2. Ai consiglieri di amministrazione spetta un compenso definito di comune accordo tra i Fondatori: in prima attuazione nell'atto costitutivo e successivamente di volta in volta anteriormente alla nomina dei consiglieri.

Art. 12

Convocazione e quorum

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno ed è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero, se ne faccia richiesta almeno uno dei Fondatori, dal Vice Presidente, dal Direttore Generale, o da due consiglieri.
2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono di norma tenute presso la sede della Fondazione, ovvero nel luogo espressamente indicato nell'avviso di convocazione, oppure in videoconferenza o in conferenza telefonica secondo le norme indicate dal codice civile per le società per azioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo pec o posta elettronica ordinaria, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché del relativo ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione avviene con un preavviso minimo di due giorni, anche a mezzo di telegramma o per posta elettronica.
4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. Delibera a maggioranza qualificata dei quattro quinti dei componenti: a) le modifiche di statuto, anche di adeguamento a

sopravvenute disposizioni di legge; b) i regolamenti interni; c) la nomina degli organi della Fondazione, del Vicepresidente e - su proposta del Direttore Generale - del Direttore Amministrativo, Operativo e del Direttore Sanitario, determinandone preventivamente i rispettivi compensi; d) i programmi annuali e pluriennali dell'attività ivi compresi gli investimenti tecnologici per ampliamento, diversificazione o riduzione delle strutture e dei servizi destinati all'assistenza e alla ricerca; e) gli indirizzi generali di gestione; f) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; g) la dismissione di beni e utilità; h) l'acquisizione di partecipazioni o la costituzioni di enti sempreché coerenti con le finalità istituzionali e funzionali al perseguimento delle stesse; i) l'affidamento di specifiche attività e servizi agli enti fondatori o ad enti da questi partecipati e/o controllati; l) il trasferimento della sede e m) la dichiarazione d'estinzione della Fondazione.

6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in ulteriore subordine, dal consigliere più anziano di età. Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente della adunanza e dal segretario verbalizzante.

Art. 13

Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.
2. Egli cura i rapporti con istituzioni, società ed enti, privati e pubblici, nazionali e internazionali; intrattiene i rapporti con i Fondatori, i sostenitori, gli interlocutori istituzionali di livello centrale e locale.
3. Il Presidente, acquisito il parere favorevole, secondo competenza, del Direttore Generale, del Direttore Scientifico e del Direttore Sanitario, propone al Consiglio di Amministrazione i parametri professionali per la scelta dei soggetti chiamati agli incarichi apicali amministrativi, sanitari, clinici e di ricerca che saranno discussi e approvati dal Consiglio di Amministrazione e ai quali dovrà attenersi il Direttore Generale ai fini delle designazioni.
4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 14

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Esercita e sovrintende alla gestione ordinaria delle attività della Fondazione e ne è il responsabile.
2. Il Direttore Generale definisce l'organizzazione interna degli uffici improntata a criteri di efficienza ed efficacia e nel rispetto degli indirizzi approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, - di cui uno con funzioni di Presidente, -su proposta della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro - ONLUS.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro - ONLUS, può decidere che l'organo di controllo sia costituito da un unico membro o, in alternativa, che le funzioni di controllo siano attribuite a un revisore legale.

2. Tutti i membri del Collegio devono essere iscritti nell'elenco dei Revisori Contabili.
4. I membri del Collegio restano in carica tre anni e possono essere confermati.
5. Il Collegio Sindacale è organo di controllo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione economico-patrimoniale della stessa, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.
5. Ai componenti del Collegio Sindacale spetta un compenso annuo in linea con quanto previsto dalla legislazione vigente per i componenti di collegio sindacale delle Aziende Sanitarie Regionali.

Art. 16

Direttore scientifico e Comitato tecnico scientifico

1. Il Direttore Scientifico è il responsabile dell'attività di ricerca clinica e traslazionale della Fondazione.

2. Un Comitato Tecnico Scientifico - presieduto e coordinato dal Direttore Scientifico - con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico, è eventualmente costituito dal Consiglio di Amministrazione che ne determina la composizione, le attribuzioni e il funzionamento, nonché i requisiti e le modalità di nomina dei componenti.

Art. 17

Comitato Etico

1. Il Comitato Etico è istituito ed opera nel rispetto della disciplina per esso vigente.

Art. 18

Estinzione della Fondazione

1. La Fondazione si estingue per sopravvenuta impossibilità di perseguire le finalità come definite nell'art. 2 o per insufficienza del patrimonio al perseguimento delle finalità predette.
2. Il patrimonio residuo è devoluto dai Fondatori ad un ente senza scopo di lucro con finalità di cura e ricerca oncologica, con sede nel territorio della Regione Piemonte.

Art. 19

Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il Presidente della Fondazione è autorizzato ad apportare al presente Statuto le modifiche ed integrazioni che venissero richieste dalle competenti autorità ai fini dei riconoscimenti di legge.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, li 06.XI.2025

F.ti: Andrea AGNELLI
Stefano AIMO
Andrea BONGIORNO
ANDREA GANELLI